

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA VARIAZIONE
D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021
ED AL D.U.P. 2019/2021

PARERE N. 5/2019

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA SONIA ROSSI

PARERE IN MERITO ALLA VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E AL D.U.P. 2019/2021

Parere n. 5 del 10/05/2019

L'ORGANO DI REVISIONE

- preso atto che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 6 marzo 2019;
- vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale pervenuta via pec il 10/05/2019;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 06/03/2019;
- visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m.;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;
- visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

- visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
- visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che la presente variazione riguarda sia la parte corrente dell'esercizio finanziario 2018 che quella straordinaria dell'esercizio finanziario 2018;
- che per effetto della presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che l'atto viene assunto con delibera della giunta ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Salvo ratifica del consiglio comunale, entro i 60 giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario, previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) e dell'art. 8, comma uno, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

PARTE STRAORDINARIA:	Competenza
Maggiori entrate	37.300,00=
Minori spese	0,00=
totale variazione	37.300,00=
	Competenza
Maggiori spese	37.300,00=
Minori entrate	0,00=
totale variazione	37.300,00=


ESPRIME

parere favorevole in merito all'effettuazione di tali variazioni, sottoponendole all'approvazione della Giunta Comunale.

Telve, 10 maggio 2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Sonia Rossi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonia Rossi', written in a cursive style.